

## CONVENZIONE

### TRA

La “**Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù**” con sede legale in Cefalù, Contrada Pietrapollastra, Cod.Fisc. e P. IVA n. 05205490823, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Presidente, Dott. Salvatore Albano, nato a Borgetto (PA) il 26/08/1959 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata Fondazione*);

### E

**L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”** di Palermo, con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, Cod, Fisc. e P.IVA n. 05841790826, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo (PA) il 21/05/1971 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata A.O.U.P.*);

### VISTI:

- il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
- il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e ss.mm.ii dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70” con il quale è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera;
- il D.A. n. 22 dell’11 gennaio 2019 recante “Adeguamento della Rete Ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70 con il quale le strutture ospedaliere della Regione Siciliana vengono classificate, secondo i livelli di complessità previsti dal DM 70/2015 individuando i presidi ospedalieri di base, i Dipartimenti di Emergenza Urgenza e di Accettazioni di I e II livello nonché i presidi ospedalieri delle zone disagiate”;

### PREMESSO CHE:

la Fondazione gestisce l’Ospedale G. Giglio di Cefalù in virtù di Convenzione ex art.9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i., stipulata in data 21/05/2003 e rinnovata 1°11/01/2008 tra la Fondazione stessa e l’AUSL n. 6 di Palermo, con l’intervento della Regione Siciliana;

con Deliberazione n. 237 del 02 luglio 2013, la Giunta Regionale ha deliberato di dichiarare conclusa con esito negativo la sperimentazione gestionale della Fondazione e che con la successiva Deliberazione n. 364 del 17 dicembre 2014 ha approvato lo schema definitivo delle modifiche statutarie apportate allo Statuto della Fondazione, formalizzate dal Commissario Straordinario con atto pubblico notarile in data 25 febbraio 2015, determinando così il nuovo assetto istituzionale della Fondazione, nell’ambito del SSR;

con Deliberazione n. 156 del 04 aprile 2018, la Giunta Regionale ha deliberato di dover apportare nuove modifiche allo Statuto della Fondazione, al fine di adottare un modello di governance della Fondazione simile a quello delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed all’uopo ha nominato un Commissario ad Acta il quale con atto pubblico notarile del 28/06/2018 ha formalizzato dette modifiche, da cui è derivato l’attuale assetto istituzionale della Fondazione, nell’ambito della rete Ospedaliera della Regione Siciliana.

La Fondazione con nota prot. 158/2021 del 09/04/2021, introitata al prot. gen.le dell’AOUP in data 06/05/2021 al nr 15525 ha manifestato l’interesse al rinnovo del rapporto convenzionale, già precedentemente intrattenuto con l’Azienda in parola, volto ad una garantire una collaborazione per l’attività di consulenza in anatomia patologica in “first or second opinion” per i casi particolarmente complessi;

la Prof.ssa Daniela Cabibbi, ha confermato la volontà di prosecuzione dell'incarico conferitoLe

**ATTESO CHE:**

- le Amministrazioni contraenti sono ricomprese nella rete ospedaliera del medesimo bacino territoriale, e, pertanto, l'AOUP, nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli di assistenza del territorio di appartenenza, ha valutato positivamente la collaborazione richiesta autorizzando il prosieguo degli accordi in parola;
- appare dunque necessario determinare le modalità operative del rapporto, i contenuti economici e la durata dello stesso nonché i diritti e i doveri scaturenti dall'espletamento delle attività, intese quale esplicazione di prestazioni altamente specialistiche caratterizzate da forti elementi fiduciari avulse da qualsiasi elemento di subordinazione o di dipendenza gerarchica.

**Tutto ciò premesso le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue**

**Art.1 – Valore delle premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto**

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone", e per essa l'U.O.C. di Anatomia Patologica, si impegna ad eseguire per il tramite della Prof.ssa Daniela Cabibbi, individuata quale Consulente, le attività di consulenza di anatomia patologica, anche in " *first or second opinion*", garantendo un numero di circa mille (1000) casi annui.

Le attività verranno assicurate dal Consulente, di norma, presso l'U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica dell'AOUP, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, su preparati già allestiti presso la Fondazione, che ne curerà il trasporto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'eventuale accesso del Consulente presso la Fondazione, qualora richiesto dalla casistica, sarà concordato tra il professionista e la stessa.

Resta inteso che il monte ore mensile complessivamente autorizzabile dall'AOUP, per le attività non istituzionali complessivamente rese risulta pari a 40 ore e che le attività non potranno eccedere detto limite orario e dovranno essere garantite nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

L'attività resa verrà sottoposta a monitoraggio congiunto, tra la Direzione Sanitaria della Fondazione e la professionista, con cadenza trimestrale, al fine di verificare l'andamento del numero di prestazioni erogate su base annua con volume di attività previsto di circa mille casi.

Qualora la difficoltà del caso necessiti una " *third opinion*", su richiesta del Consulente, sarà cura della Fondazione richiedere l'opinione a terzi e il professionista di cui sopra non riceverà alcun compenso per il caso in questione.

**Art. 3 – Corrispettivi**

La Fondazione si impegna a corrispondere, quale compenso omnicomprendivo per le attività di valutazione dei casi sottoposti al Consulente, un importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) annui, da corrispondere in dodici rate mensili.

Il pagamento del compenso stabilito verrà interamente all'AOUP che provvederà alla liquidazione delle relative spettanze al proprio professionista, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale vigente, nonché previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

Il pagamento verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di apposita fattura mensile che sarà predisposta dall'A.O.U.P., sulla base di rendiconti mensili, debitamente sottoscritti, contenenti il giorno, l'impegno orario, le prestazioni erogate.

I suddetti rendiconti dovranno essere trasmessi dalla Fondazione, entro e non oltre 15 giorni al mese di riferimento, provvisti di formale visto di conferma da parte del Rappresentante Legale della Fondazione o suo delegato.

Qualora, in base alle esigenze del servizio, il numero dei casi annui valutati dovesse risultare inferiore o superiore a 1000, il saldo della cifra pattuita sarà conguagliata in positivo o in negativo, della percentuale corrispondente alla quantità di casi annui in eccesso o in difetto.

#### **Art. 4 – Modalità di pagamento**

Il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione, verrà effettuato secondo le norme della Contabilità di Stato, e a seguito dell'emissione, da parte dell'AOUP, di fatture con cadenza bimestrale, previa condivisione della relativa rendicontazione come specificato all'art. 3.

Il compenso per l'attività di che trattasi dovrà affluire direttamente all'AOUP che provvederà alla liquidazione delle relative spettanze al proprio professionista, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale, nonché previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite accredito sul seguente c/c bancario 306508 - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508; acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'AOUP.

#### **Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 – Interessi moratori**

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

#### **Art. 7 – Assenza di lavoro subordinato**

L'attività svolta dai dirigenti medici incaricati, ai sensi della presente convenzione, non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra la Fondazione e i consulenti. In ogni caso, l'AOUP non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti dei dirigenti medici, mantenendo l'AOUP nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

#### **Art. 8 – Obblighi**

Le parti si danno atto che i professionisti dell'AOUP, sono tenuti alla stretta osservanza dei limiti posti dall'Azienda in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia, nonché dagli obblighi derivanti

dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego. L'impegno del dirigente medico non potrà in alcun modo superare il limite orario consentito, pari a 40 ore mensili, nel quale devono venire ricomprese tutte le attività globalmente assicurate dalla stessa assicurata in regime di A.L.P.I.

La priorità in termini di prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni d'opera aggiuntiva o turnazioni di servizio dell'Azienda determina automatica esclusione dei professionisti dal presente accordo. Per quanto sopra la Fondazione si obbliga, pena la risoluzione del presente atto, alla vigilanza affinché le attività vengano garantite nel rispetto di quanto sopra esplicitato.

La stessa si obbliga, altresì, a comunicare al medico specialista le misure per la tutela della salute e della sicurezza. Nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

#### **Art. 9 – Copertura assicurativa**

L'Azienda, garantisce le coperture assicurative al proprio dirigente medico incaricato, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del vigente regolamento in materia di attività libero-professionale.

#### **Art. 10 – Durata**

Il presente accordo ha validità annuale senza soluzione di continuità dal rapporto precedentemente statuito avente termine di validità al 30/03/2021.

Qualora le parti intendano risolvere la convenzione prima della naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le motivazioni che ne hanno determinato il rinnovo, dovrà essere data comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata o pec, con un preavviso di 30 giorni.

In ogni caso la risoluzione anticipata della convenzione non comporterà alcuna penalità per nessuna delle parti.

E' espressa escluso il tacito rinnovo.

#### **Art. 11 – Normativa sul trattamento dati**

Le prestazioni previste nella presente convenzione comporteranno il trattamento anche di dati sanitari.

Le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

La Fondazione, agisce *n.q.* di titolare del Trattamento e in ossequio al disposto di cui all'art. 28 del G.D.P.R. provvederà, con separato atto, alla nomina dell'A.O.U.P., nella persona del Commissario Straordinario, quale Responsabile del Trattamento (Processor).

Sarà cura del Responsabile del Trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

In proposito la Fondazione comunica che l'incarico di DPO è ricoperto dall'Avv. Scarlata, al quale si potrà fare direttamente riferimento per gli aspetti concernenti la materia.

L'AOUP comunica, altresì, che il D.P.O. in ambito aziendale è il Dott. Antonino Giunta.

Invero, ogni ulteriore aspetto della disciplina del rapporto tra Titolare e Responsabile sarà opportunamente e puntualmente regolato nel previsto atto di nomina.

#### **Art. 12 – Clausole finali**

L'esecuzione della presente convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti. Da parte delle Amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura del presente atto, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo

stato giuridico del personale dipendente. Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Si precisa che il presente atto è soggetto automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si intendono integralmente richiamate le disposizioni legislative previste in materia.

#### **Art. 13 – Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 – Tariffe – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta previsione di cui all'art. 15, comma2 bis, della Legge 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo applicabile al presente atto è assolta dai contraenti, in modo virtuale, per la parte di competenza.

#### **Art. 14 – Foro competente**

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

Per la Fondazione Istituto "G. Giglio"

Il Presidente  
(Dott. Salvatore Albano)

Per l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone"

Il Commissario Straordinario  
(Ing. Alessandro Caltagirone)